

**CIRCOLARE N. 22/2013**

Torino, 17 giugno 2013

**OGGETTO: Sono state prorogate al 31 dicembre 2013 le detrazioni fiscali sugli immobili**

Sono state prorogate la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che sarebbero scadute alla data del 30 giugno 2013.

In particolare, la bozza del Decreto legge in approvazione dal Consiglio dei Ministri prevede che:

- per le spese di recupero è prevista una detrazione Irpef del 50%, nel limite di spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare, che verrà prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013. La detrazione del 50% sarà consentita anche per l'acquisto di arredi fissi e mobili destinati ad arredare la casa oggetto dell'intervento di ristrutturazione, nel limite di spesa di € 10.000;
- per le spese di riqualificazione energetica è prevista una detrazione Irpef/Ires del 55% che verrà prorogata per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013 (per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio il termine è al 30 giugno 2014). L'aliquota della detrazione aumenterà a decorrere dal 6 giugno 2013 dal 55% al 65%, verranno tuttavia ridotti i limiti di spesa complessiva di modo che l'ammontare della detrazione di imposta non possa in ogni caso eccedere gli importi normativamente previsti (€ 100.000 per la riqualificazione energetica generale, € 60.000 per i pannelli per l'acqua calda, le strutture opache e le finestre ed € 30.000 per gli impianti di climatizzazione). Non è stata prorogata e, pertanto, scadrà al 30 giugno 2013, la detrazione del 55% per l'installazione di pompe di calore, impianti geotermici e scaldacqua a pompa di calore.

*La detrazione Irpef per le spese di recupero è usufruibile dai possessori o dai detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze.*

*La detrazione Irpef/Ires del 55% (dal 6 giugno 2013 del 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).*

Lo studio resta a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.